

STATUTO
della
ASSOCIAZIONE POLIZIOTTI ITALIANI, in breve denominata API

Art. 1 – COSTITUZIONE - SEDE E DURATA

L'Associazione Poliziotti Italiani è Organizzazione di Volontariato regolata ai sensi del Decreto Legislativo

del 3 luglio 2017 nr. 117 e dalle Leggi in materia di volontariato della Regione ove ha la sede.

L'Associazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "A.P.I. O. di V."

L'Associazione aggiungerà alla propria denominazione Ente Terzo Settore oppure l'acronimo E.T.S. una volta ottenutane l'autorizzazione con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione non persegue fini di lucro ed è apolitica, apartitica ed aconfessionale.

L'Associazione ha sede in Via Santa Tresa nr. 6/B Milano 20142, tutte le variazioni di indirizzo sono approvate con apposita delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione non può distribuire anche in modo indiretto durante la vita dell'associazione, sotto qualsiasi forma, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale (a meno che la distribuzione sia imposta dalla legge).

Art. 2 – SCOPI

L'A.P.I. svolge attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del Decreto Legislativo

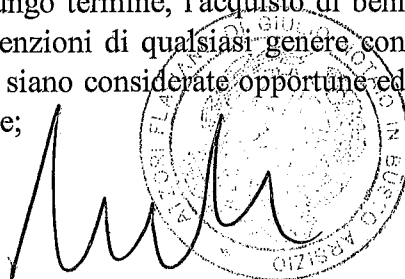
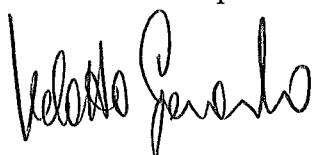
03 Luglio 2017 nr. 117:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b) formazione extra-scolastica, universitaria e post-universitaria finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- c) integrazione sociale dei migranti;
- d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- f) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

ART. 3 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà:

- a) Stipulare convenzioni e contratti o qualsiasi altra forma di stipula, sia per l'affidamento in gestione di parte o quote delle attività di terzi, per il finanziamento delle operazioni deliberate, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili e immobili anche registrati, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, nazionali o internazionali, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;



- b) partecipare con altre Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'A.P.I.;
- c) svolgere ogni attività idonea ed opportuna, organizzare convegni, congressi, simposi, incontri, lezioni, corsi ed eventi sociali o sportivi in genere per il perseguimento delle proprie finalità statutarie;
- d) effettuare servizi di Volontariato Civico, di Sicurezza Urbana e di Protezione Civile, per proprio conto o al servizio e/o in collaborazione con Enti pubblici e privati, finalizzati a concorrere alla Sicurezza, Legalità, Giustizia e Socialità;
- e) partecipare, collaborare o istituire ricorrenze, celebrazioni ed ogni altro evento commemorativo o festa nazionale ed internazionale, relativi alle Istituzioni dello Stato e/o afferenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia di ogni Paese;
- f) effettuare raccolti fondi ed ogni altra iniziativa per il reperimento del sostegno finanziario, per l'effettuazione di progetti di solidarietà;

Art. 4 – LOGO – SITO – TESSERA – MEGASHOW

L'Associazione ha un logo, un sito web ed una tessera sociale.

Il logo è costituito da due cerchi concentrici, all'interno nell'interstizio dei due cerchi si trova la scritta in bianco su fondo blu la dicitura "ASSOCIAZIONE POLIZIOTTI ITALIANI", mentre nella parte inferiore c'è la scritta "www.apipolizia.it" sul fondo dei colori della Bandiera Italiana, mentre per ogni sezione c'è la scritta della città in cui sorge la sede.

Il cerchio più interno è su sfondo bianco, nel cui centro è raffigurata un'aquila che sovrasta uno stemma di colore celeste, sul lato destro avendo lo stemma di fronte è riportata la scritta API O. di V. le cui iniziali sono con i colori della Bandiera Italiana, mentre sul lato sinistro ci sono due quadrati con rappresentate nella parte superiore su sfondo marrone è impressa la lettera "C" in bianco che sta a significare la Costituzione Italiana e sotto nell'altro quadrato due spade incrociate, il tutto attorniato da due rami di foglie di alloro legate insieme da un nastro tricolore riportante sempre i colori della Bandiera Italiana.

Il logo è meglio rappresentato nel disegno che qui si allega sotto la lettera "A".

Il logo può essere modificato sentito il parere del Direttivo Nazionale, lo stesso deve essere registrato in nome e per conto dell'Associazione Poliziotti Italiano O. di V. oppure come acronimo A.P.I. O. di V.

I colori che rappresentano il logo sono i seguenti:

Blu 1 0255A6 parte superiore del semicerchio, Blu 2 6697CB parte destra del logo e lo sfondo delle spade, il Verde foglie d'alloro 266835, tutte le parti in nero del logo sono della medesima tinta di nero, Scritta sulla fascia circolare inferiore, sopra il tricolore (indirizzo web o nome città) - Contorno delle lettere che compongono l'acronimo "API" e della lettera "C" presenti nello scudo - Contorni delle spade incrociate - Dicitura "O. di V." sotto ad API, nello scudo - Bordino di contorno dello scudo - Bordino dei due cerchi concentrici di contorno alla fascia circolare - Contorno del fiocco tricolore - Contorno di foglie e bacche della corona di alloro 010101. Tutte le parti in bianco del logo sono in bianco puro, Scritta "Associazione Poliziotti Italiani" - Lettera "P" dell'acronimo "API", nello scudo - Lettera "C" di Costituzione, nello scudo - Lame delle spade incrociate - Fondo del cerchio centrale che fa da base a scudo, corona, fiocco e aquila - Banda bianca del fiocco, banda bianca della fascia inferiore tricolore FFFFFF, parte verde della bandiera italiana nella fascia inferiore del cerchio - Parte verde del nastro con i colori della bandiera italiana 08A54F, Parte rossa della bandiera italiana nella fascia inferiore del cerchio - Parte rossa del nastro con la bandiera italiana - Lettera "A" dell'acronimo "API" presente nella parte destra dello scudo, in verticale

- Bacche rosse della corona di alloro EC2227, Giallo Oro - Manico delle spade incrociate, presenti nello scudo - Corpo dell'Aquila F6B71C, Marrone - Parti scure dell'Aquila - Sfondo riquadro lettera C nello scudo 664A3D, Grigio Chiaro - Dettagli delle lame delle spade incrociate presenti nello scudo 96A0AA, Grigio Scuro- Dettagli del manico delle spade incrociate 666666.

L'Associazione Poliziotti Italiana è proprietaria di un sito WEB www.apipolizia.it registrato a suo nome, il cui Responsabile legale è il Presidente in carica.

L'Associazione Poliziotti Italiani ha facoltà di organizzare ogni anno in occasione della festività dell'Epifania 6 Gennaio un evento denominato "Mega Show delle Forze dell'Ordine" e di cui dovrà registrare il logo a suo nome.

L'Associazione rilascia ai Soci una tessera di riconoscimento approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

La tessera A.P.I. ha stampigliato il logo dell'Associazione e l'anno in corso, la stessa viene rilasciata con la foto ad ogni associato.

Si precisa che l'A.P.I. ha una propria uniforme realizzata, di massima, secondo le indicazioni di cui all'allegato B del presente Statuto.

Art. 5 – SOCI

Possono essere Associati (Soci) tutti gli appartenenti, in congedo ed in servizio, delle Forze dell'Ordine, delle Forze Armate ed altri Corpi dello Stato, tutti cittadini Italiani e Stranieri, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee, religione, che intendano perseguire gli scopi sociali e che ne facciano specifica richiesta scritta, sottoscrivendo la loro volontà di condividere i principi e le finalità dell'Associazione.

Sono nominati dunque "Soci" coloro la cui domanda sia stata approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale, a maggioranza, dei due terzi, a cui è indirizzata la domanda di adesione e che si obblighino a rispettare lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione, ad ognuno di essi viene rilasciata una tessera nominativa con foto.

La quota associativa da versare è di Euro 30,00 ed è annuale cioè dal 1° Gennaio al 31 Dicembre dell'anno in corso, per quanto riguarda, qualsiasi variazione della quota viene deliberata dai 2/3 del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Registro dei Soci, che potrà essere anche in formato elettronico, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La delibera di ammissione a Socio è inappellabile.

Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili.

La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

E' fatto divieto agli organi associativi preposti di emettere quote con validità temporanea.

Dopo l'approvazione da parte dei 2/3 del Consiglio Direttivo, il sottoscrittore assume la qualifica di **Socio**.

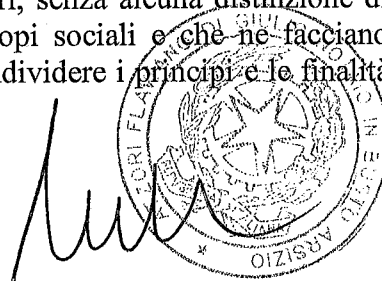
L'API è composta da:

a) Soci Effettivi;

b) Soci Onorari;

c) Soci Sostenitori;

Sono **Soci Effettivi** gli appartenenti e gli ex appartenenti alle Forze dell'Ordine, alle Forze Armate ed alle Polizie Urbane e Locali, coloro che hanno semplicemente prestato il servizio di leva militare in tali Forze e tutti cittadini Italiani e Stranieri, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee, religione, che intendano perseguire gli scopi sociali e che ne facciano specifica richiesta scritta, sottoscrivendo la loro volontà di condividere i principi e le finalità dell'Associazione.



Sono **Soci Onorari**: coloro che per il loro impegno civile e/o associativo, per il loro supporto all'API, per le loro qualità morali, culturali, professionali o politiche abbiano dimostrato di sostenere e dare lustro all'attività associativa dell'API; tra i soci onorari può essere individuata, anche per più soggetti, la carica di "*Presidente Onorario*", "*Socio Onorario*" e "*Socio Sostenitore*". Tale carica, che dura fino alla revoca, deve essere deliberata dai 2/3 del Consiglio Direttivo Nazionale.

Sono **sostenitori** le persone fisiche e giuridiche che effettuano donazioni a favore dell'associazione.

Sono altresì **sostenitori** le persone fisiche che collaborino volontariamente e gratuitamente, alle attività dell'Associazione.

Non possono far parte dell'Associazione, ad alcun titolo, i responsabili o coloro che forniscono loro sostegno, di attività delittuose di tipo mafioso o associativo, terroristiche, sovversive, anarco-insurrezionaliste, razziste o di attività contrarie ai più alti principi democratici della Costituzione Italiana.

I volontari sono assicurati contro gli eventuali infortuni e malattie connesse con lo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Assicurazione è stipulata dalla ODV nei modi e con i meccanismi assicurativi, anche semplificati, fissati dalla legge.

Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto di:

- a) fregiarsi dei loghi e simboli Associativi, indossare i capi di abbigliamento e gli accessori sociali dell'API in tutte le occasioni ufficiali organizzate dall'Associazione, frequentare i locali sociali, secondo le modalità di accesso, utilizzo e limitazioni secondo quanto previsto dai Regolamenti inoltre nello svolgimento delle attività sociali, i volontari utilizzano l'uniforme sociale;
- b) partecipare alle Assemblee delle Sezioni a cui appartengono;
- c) fruire in genere di tutti i servizi e vantaggi assicurati dall'Associazione, prendere visione gratuitamente delle pubblicazioni periodiche dell'Associazione.

Tutti i Soci hanno il dovere di:

- a) sostenere e promuovere la vita dell'Associazione ed i fini e le attività associative, cooperando per quanto è nelle loro capacità e competenza;
- b) corrispondere annualmente, nei limiti previsti da Regolamento di esecuzione statutario, la quota associativa;
- c) mantenere comportamenti ed atteggiamenti consoni e mai contrari ai principi statuari ispiratori dell'attività Associativa, adeguando il proprio comportamento sempre alla più alta moralità ed etica civica;
- d) non danneggiare in alcun modo o denigrare e/o diffamare gli appartenenti all'API, né tantomeno ostacolare lo sviluppo e la realizzazione delle attività associative;
- e) favorire la socialità e l'amicizia degli Associati con la gente e diffondere i valori portati avanti dall'API.

Art. 7 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- le quote sociali versate dagli Associati;
- i proventi delle iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo;
- i contributi liberi offerti tanto dagli Associati quanto da terzi, tali contributi, per disposizione dell'oblatore possono avere una destinazione specifica;

- i contributi ed i finanziamenti stanziati da Enti Pubblici o Privati.

Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore destinazione ed utilizzazione del patrimonio comune e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.

Art. 8 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina al 31 Dicembre.

Entro il 28 Febbraio dell'anno successivo il Consiglio Direttivo Nazionale redige ed approva il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro e non oltre il 31 Marzo sempre dell'anno successivo per l'approvazione definitiva.

Per particolari esigenze ove lo richiedono, l'approvazione e la chiusura sono obbligatori entro il 30 Aprile.

Per l'Associazione è vietata la distribuzione, diretta od indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9 - CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al seguente Statuto o che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e l'associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale, composto tre membri, due dei quali nominati da ciascuna parte, il terzo con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati, in caso di disaccordo, dal Consiglio Arbitrale ed Internazionale di Milano istituito presso la CCIAA di Milano, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro designato da una delle parti ai sensi del Regolamento Arbitrale Nazionale vigente al momento dell'insorgere della controversia e a sensi del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Gli arbitri procederanno in via irritale e secondo equità rendendo il loro lodo entro trenta (30) giorni dalla nomina del Collegio medesimo. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità rendendo il loro lodo entro trenta giorni dalla nomina del Collegio medesimo.

La sede dell'arbitrato sarà quella della sede dell'Associazione.

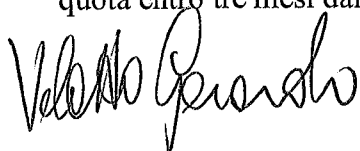
Art. 10 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per:

- a) **recesso**;
- b) **morosità**;
- c) **esclusione**.

L'associato che intende **recedere** dall'Associazione comunica per iscritto al Presidente della Sezione di appartenenza, con la contestuale restituzione della tessera associativa, di ogni capo di abbigliamento, attrezzatura e/o oggetto con il simbolo dell'API o anche privo, ricevuto per espletare le proprie mansioni in ambito associativo. Il recesso ha effetto dal termine dell'esercizio in corso.

Il Socio è **moroso**, e dunque decadente dalla qualità di associato, quando non provvede al versamento della quota sociale entro l'anno corrente, può provvedere al pagamento della quota entro tre mesi dall'anno successivo.



Trascorso tale termine, perde ex tunc la qualifica di Socio. Egli, tuttavia, può essere riammesso, previo pagamento delle quote non versate.

Il Socio può essere **escluso** per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa ma non tassativa:

- per morosità, inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti deliberati dagli organi direttivi dell'Associazione ovvero previsti dal presente Statuto;
- reiterato mancato rispetto degli obblighi posti dallo Statuto o da Regolamenti e deliberazioni degli organi dell'Associazione, condotta incompatibile con le finalità dell'Associazione;
- realizzazione di comportamenti o atti, scritti e parole dirette o indirette da cui derivi gravissima lesione dell'immagine dell'API, per qualsiasi fatto che, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, sia pregiudizievole nei confronti dell'Associazione.
- aver riportato una condanna definitiva per delitto non colposo con pena superiore ad anni 4 (quattro);

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, che è inappellabile, con delibera assunta dai 2/3 dei membri dello stesso, per procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che gli vengono mossi, consentendo la facoltà di replica.

Il Socio receduto, moroso o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote e dei contributi e delle erogazioni liberali a qualsiasi titolo versati all'API.

Art. 11 – GLI ORGANI SOCIALI

Gli Organi dell'Associazione sono:

- A. L'Assemblea Nazionale dei Soci;**
- B. Il Consiglio Direttivo Nazionale;**
- C. Il Presidente Nazionale;**
- D. Il Vice Presidente Nazionale Vicario**
- E. Il Collegio Nazionale dei Sindaci;**
- F. Il Collegio Nazionale dei Probiviri;**
- G. Le Sezioni;**

Le cariche di Presidente Nazionale, Vice Presidente Nazionale Vicario, possono essere ricoperte solo da Soci Effettivi.

Tutte le cariche sociali hanno carattere gratuito e volontario e spetta il solo diritto di rimborso per le spese sostenute per le ragioni della carica.

Tutte le cariche istituzionali dell'Associazione hanno una durata stabilita in cinque anni, così come previsto nel presente Statuto e possono essere riconfermate.

Art. 12 – ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI

L'Assemblea Nazionale dei Soci è costituita da tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo nr. 117/2017, è possibile partecipare alle assemblee, mediante mezzi di telecomunicazioni, ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica.

Tale modalità verrà attivata dopo la verifica dell'identità dell'associato che partecipa e vota, una volta assicurata con idonea apparecchiatura di procedura, la certezza della sua identità.

L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione, ne rappresenta la volontà e delibera su tutti gli argomenti ad essa demandati, può essere ordinaria e straordinaria.

I suoi compiti sono:

- a) nomina i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Probiviri;
- b) dare al Consiglio Direttivo Nazionale indicazioni sull'attività generale dell'Associazione;
- c) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- d) eleggere le cariche sociali centrali dell'Associazione;
- e) modificare lo Statuto e i Regolamenti, sia in via ordinaria che straordinaria;
- f) stabilisce l'entità della quota associativa;
- g) sciogliere l'Associazione e devolverne il patrimonio.
- h) delibera l'esclusione dei Soci.

Nell'Assemblea Nazionale dei Soci, convocata per le elezioni degli Organi Centrali, ogni Sezione è rappresentata da uno dei soci o da eventuali delegati nominati dal Consiglio di Sezione tra i soci effettivi.

L'Assemblea Nazionale dei Soci è valida, in seduta ordinaria, qualora i membri presenti rappresentino i due terzi del totale di essi, in prima convocazione, e qualunque ne sia il numero, in seconda convocazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale.

Le deliberazioni vengono prese con voto palese per alzata di mano.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di cinque deleghe, dove l'Associazione supera i 500 associati, altrimenti secondo le norme vigenti può ricevere solo tre deleghe.

L'Assemblea Nazionale dei Soci è convocata dal Presidente Nazionale e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 Giugno, qualora il Presidente non provveda alla convocazione, provvederà il Consiglio Direttivo sempre entro il termine annuale previsto.

L'Assemblea Nazionale dei Soci deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione in via straordinaria venti (15) giorni prima della data prevista, qualora venga deliberata dal Consiglio Nazionale per affari improvvisi ed urgenti o quando ne faccia motivata richiesta scritta almeno i due terzi del Consiglio Direttivo, oppure dai Presidenti di Sezione.

L'Assemblea Nazionale dei Soci deve essere convocata, in via ordinaria dieci (10) giorni prima della data prevista per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno e delle modalità con cui approfondire le tematiche programmate per la discussione assembleare.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Assemblea dei Soci provvederà ad eleggere un Presidente ed un Segretario, questo ultimo, redigerà un verbale dove verranno annotati tutti gli interventi e quant'altro si evinca di importante nel corso dell'Assemblea. Il verbale redatto deve essere sottoscritto dal Segretario e da chi ha presieduto l'adunanza.

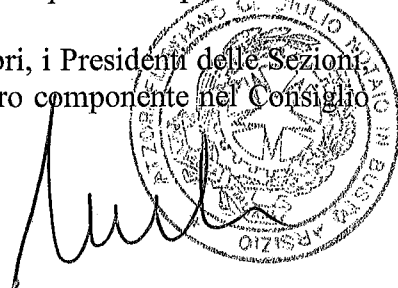
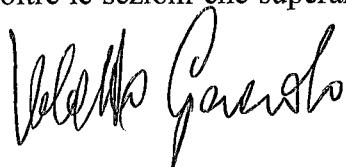
Le decisioni dell'Assemblea dei Soci vincolano gli assenti ed i dissenzienti.

Art. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

L'Associazione è diretta ed amministrata dal Consiglio Direttivo Nazionale costituito da un numero variabile di componenti da 7 a 15 membri, esclusi i Presidenti delle Sezioni che ne fanno parte di diritto, mentre i componenti del Direttivo Nazionale vengono scelti tra i soci, eletti dall'Assemblea Nazionale dei Soci, a maggioranza semplice.

I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Fanno parte del Direttivo Nazionale di diritto in qualità di membri, i Presidenti delle Sezioni, inoltre le sezioni che superano i 100 associati, esprimono un altro componente nel Consiglio



Direttivo Nazionale, comunque a loro volta possono delegare, si precisa che ogni multiplo di 100 associati esprimono un delegato nel consiglio direttivo.

I Consiglieri Nazionali che per qualsiasi motivo cessino dalla carica prima della scadenza del mandato non sono sostituiti.

I Consiglieri Nazionali che sono assenti, senza giustificato motivo, per 5 Consigli, anche non consecutivi, nell'arco di un anno, sono dichiarati decaduti nella seduta successiva all'ultima assenza, oppure partecipano solo in parte ai lavori del Consiglio stesso, sono dichiarati decaduti qualora dal loro allontanamento anticipato dalla seduta derivi la mancanza del numero legale.

I compiti del Consiglio Direttivo Nazionale sono:

- a) tracciare le linee guida e la politica generale dell'Associazione;
- b) attivare le iniziative necessarie per il perseguimento delle finalità sociali;
- c) deliberare la convocazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci;
- d) concorrere nell'amministrare il patrimonio sociale;
- e) deliberare il bilancio preventivo e consultivo per la definitiva approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale dei Soci;
- f) La qualifica di Socio Onorario è conferita dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, designa, un Tesoriere ed un Segretario, determinando funzioni, natura e durata dell'incarico.

Il Consiglio Nazionale si riunisce, in via ordinaria, ogni 3 mesi su convocazione del Presidente Nazionale e negli altri casi previsti dallo Statuto. Si riunisce in via straordinaria quando se ne ravvisa la necessità, su convocazione del Presidente Nazionale o su proposta motivata di almeno la metà+uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione, che viene eletto dallo stesso Consiglio Direttivo Nazionale, e viene convocato 10 giorni prima di ogni assemblea.

Art. 14 – IL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale, spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi, viene eletto dal Consiglio Nazionale di cui è Presidente e Socio Effettivo, è il Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Associazione e come tale presiede l'Assemblea dei Soci ha la rappresentanza dell'Associazione, lo stesso è responsabile in materia per la protezione ed il Trattamento dei dati personali di tutti i soci a livello Nazionale.

- a) ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio e stipula in nome e per conto dell'Associazione contratti in ordine alle deliberazioni adottate dall'Assemblea;
- b) convoca e presiede l'Assemblea Nazionale dei Soci e il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) vigila sulla vita sociale dell'Associazione ed ha potere ispettivo e di controllo su tutte le Sezioni sull'applicazione dei Regolamenti e delle decisioni dei vari organi;
- d) dà puntuale esecuzione alle delibere del Consiglio Nazionale e ne vigila l'applicazione;
- e) conferisce deleghe ed incarichi ai Vice Presidente Nazionale Vicario ed ai Consiglieri Nazionali;
- f) cura le pubbliche relazioni dell'Associazione e mantiene rapporti istituzionali con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione e nell'interesse della stessa, può sottoscrivere accordi in nome e per conto della medesima al fine di instaurare rapporti di collaborazione anche con altre Associazioni;
- g) prende ogni iniziativa di ordinaria amministrazione per il buon andamento dell'associazione e per la promozione dell'immagine;

La durata della carica coincide con quella del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Presidente Nazionale è Responsabile legale anche del sito web dell'Associazione www.apipolizia.it, e di tutto quello che vi appare, viene inserito oppure scritto all'interno del sito, quindi prima che venga inserita qualsiasi notizia è obbligatorio notificare il Presidente o chi ne fa le veci in quel momento per l'autorizzazione.

In caso dimissioni o cessazione della carica del Presidente si procederà alla sostituzione mediante il subentro del Vice Presidente Nazionale Vicario sino allo scadere naturale del termine del mandato previsto.

Art. 15 – IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE VICARIO.

Il Vice Presidente Nazionale Vicario è eletto all'interno del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Vice Presidente Nazionale Vicario sostituisce in caso di impedimento o di assenza il Presidente Nazionale, assumendone tutti i compiti e le prerogative.

Può essere delegato, esplicitamente dal Presidente Nazionale, alla trattazione di particolari problematiche, tenendolo tempestivamente informato

Collabora strettamente con il Presidente Nazionale ed agisce sulle indicazioni di quest'ultimo.

Ha il dovere di riferire immediatamente e senza ritardo su ogni cosa al Presidente Nazionale.

Concorre con il Presidente Nazionale e con i membri del Direttivo Nazionale nella gestione e negli adempimenti connessi con l'Ufficio di Presidenza.

La durata del suo incarico è legata alla durata del mandato del Presidente Nazionale e pertanto sarà rieletto in caso di nomina di nuovo Presidente Nazionale.

In caso di indisponibilità o assenza del Presidente Nazionale o del Vice Presidente Nazionale Vicario, il componente del Consiglio Direttivo Nazionale, più anziano li sostituirà nelle loro funzioni.

Art. 16 – UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE

L'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente e dal Vice Presidente Vicario, coordina ed indirizza tutta l'attività Associativa, informando il Consiglio Direttivo nazionale per le relative delibere del caso.

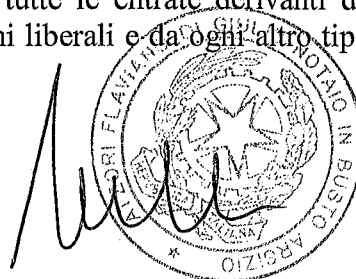
Esso è l'Ufficio centrale nazionale dell'API, di rappresentanza dell'Associazione ed è il punto di riferimento e coordinamento Nazionale per tutte gli organi Sociali, le Sezioni. L'Ufficio prende tutte le iniziative finalizzate alla tutela ed al benessere dei Soci, avvalendosi anche di strutture, enti, persone e professionisti esterni all'Associazione.

L'Ufficio di Presidenza prende spunto dalle direttive fornite dal Consiglio Direttivo Nazionale e dal Presidente Nazionale ed organizza la conseguente attività associativa.

Il Presidente Nazionale, per lo svolgimento delle attività connesse alla sua funzione, dirige l'Ufficio di Presidenza ed i suoi lavori, avvalendosi del contributo materiale del Segretario Nazionale.

L'Ufficio di Presidenza può articolarsi anche in vari Uffici sul territorio Nazionale. Dovendo sostenere i costi di rappresentanza legale, delle relazioni esterne, del coordinamento e controllo nazionale sull'Associazione, oltre ad ogni altro incarico svolto dal Presidente Nazionale, o dal Vice Presidente Nazionale Vicario e da personale di Segreteria, all'Ufficio di Presidenza sarà devoluto, da tutte le sezioni devono versare un contributo nella misura (di € 5,00 per ogni iscritto, determinata nel Regolamento di Esecuzione Statutario).

L'Ufficio di Presidenza Nazionale, inoltre, incassa e gestisce tutte le entrate derivanti da Convenzioni Nazionali da esso stipulate, da lasciti e/o erogazioni liberali e da ogni altro tipo di entrata finanziaria o patrimoniale devoluta da terzi all'API.



Tali risorse possono essere impiegate anche nel sostegno delle sezioni in eventuale dissesto finanziario e nel benessere dei soci.

L'Ufficio di Presidenza Nazionale può istituire anche l'Ufficio di Segreteria Nazionale, secondo quanto previsto nel Regolamento di Esecuzione Statutario.

Art. 17 – COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre titolari ed uno di riserva, vengono eletti dall'Assemblea Nazionale dei Soci tra coloro che hanno competenze di amministrazione, contemporaneamente all'elezione delle altre cariche sociali centrali, e nomina al suo interno il Presidente.

I Sindaci restano in carica per lo stesso periodo degli Organi Nazionali e sono rieleggibili.

Qualora, per un qualsiasi motivo, un Sindaco cessi dalle sue funzioni, sarà sostituito da altro membro che funge da riserva. I Sindaci non possono ricoprire altre cariche sociali sia centrali sia periferiche.

Compiti del Collegio dei Sindaci sono:

- a) verificare la regolarità delle registrazioni contabili;
- b) controllare la regolarità contabile e amministrativa dell'Associazione;
- c) accompagnare i bilanci preventivi e consuntivi con una relazione, esprimendo il proprio parere motivato.

Il Collegio si riunisce almeno ogni sei mesi e nel corso delle loro riunioni redigono un verbale da presentare al Consiglio Nazionale Direttivo con le opportune osservazioni.

Il Collegio assiste alle riunioni dell'Assemblea Nazionale dei Soci, senza diritto di voto.

Art. 18 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è organo giudicante e consultivo dell'Associazione ed è costituito da tre titolari ed uno di riserva vengono eletti tra i Soci dall'Assemblea Nazionale dei Soci nella seduta per l'elezione delle cariche centrali. Per la durata della carica, per la sostituzione, per la cessazione dalla carica stessa e per l'eleggibilità si applicano le norme previste per il Collegio dei Sindaci, nomina al suo interno il Presidente.

Al Collegio dei Probiviri è affidato il compito:

- a) sui ricorsi dei Membri del Consiglio Nazionale, dei Presidenti e dei Consigli di Sezione, dei Membri del Collegio dei Revisori dei Conti, contro i provvedimenti emessi a loro carico;
- b) sui ricorsi contro l'Esclusione del Socio
- c) sui conflitti interni tra organi periferici e tra questi ed il Consiglio Nazionale.

In sede consultiva, il Collegio dei Probiviri si pronuncia sulle questioni che il Consiglio Nazionale deve o può sottoporre al suo esame.

I Probiviri non possono ricoprire altre cariche sociali sia centrali sia periferiche.

Art. 19 – SEZIONI

Le Sezioni sono le unità base costitutive dell'organizzazione dell'Associazione. Esse effettuano tutta l'attività Associativa, nei limiti delle loro competenze, e rappresentano l'Associazione sul territorio e tra la gente.

Le Sezioni assumono generalmente la denominazione del Comune dove hanno sede e possono essere:

- a) provinciali;
- b) locali;

- c) distaccate;
- d) estere

Tutte le Sezioni sopra elencate nelle varie attività che effettuano sono "Autonome", devono solo informare la Presidenza in forma scritta, il Responsabile è sempre il Presidente.

Le Sezioni Estere sono tutte quelle ubicate fuori dal Territorio Nazionale e sono tutte coordinate dall'Ufficio di Presidenza Nazionale.

Gli Organi Statutari di ogni Sezione sono:

- a) Presidente;
- b) Vice Presidente;
- c) Segretario;
- d) Vice Segretario;
- e) Tesoriere;
- f) Vice Tesoriere;
- f) Assemblea Sezionale dei Soci.

Tutti gli organi statutari della Sezione, vengono eletti all'interno della Sezione di appartenenza tra i soci in regola con la quota associativa annuale, e devono essere tutti soci effettivi, le cariche da ricoprire sono almeno quattro (4) e non più di sei (6).

Il Presidente della Sezione ne ha la rappresentanza ed agisce in nome e per conto della stessa, per il conseguimento dei fini associativi, uniformandosi sempre alle direttive impartite dagli Organi Nazionali.

Il Presidente di Sezione è Responsabile in toto di tutto quello che succede nella Sezione, nonché in materia di protezione e Trattamento dei dati personali dei soci della Sezione ai sensi della vigente normativa che può essere anche in formato elettronico.

Il Presidente di Sezione, riferisce senza ritardo, con congruo anticipo al Presidente Nazionale su ogni attività che abbia una rilevanza politica, amministrativa o che riguardi l'intera Associazione, nonché per le decisioni più importanti che riguardano la vita associativa della sezione e per tutte le iniziative sociali intraprese dalla Sezione che vengono organizzate o svolte.

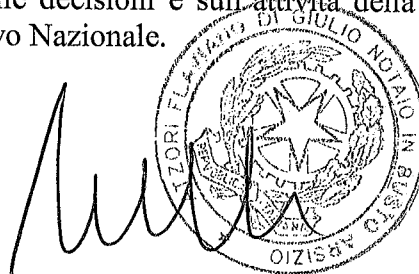
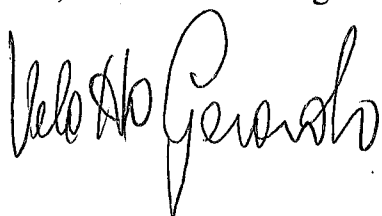
Qualora le iniziative delle Sezioni siano in contrasto o pregiudizievoli per l'Attività Nazionale dell'API, con i fini Statutari o sono in concorrenza con altre iniziative Nazionali simili, potrà essere posto il veto e quindi la non autorizzazione alla realizzazione delle stesse da parte del Presidente Nazionale, che dovrà poi riportare il tutto in sede di Consiglio Direttivo Nazionale per la ratifica. Il Presidente di Sezione, avendo autonomia nella gestione patrimoniale della Sezione e nella capacità di rappresentanza legale, è responsabile amministrativamente e legalmente dell'attività della Sezione di fronte alle competenti Autorità, ad eccezione dell'attività delegata dagli Organi Nazionali.

Il Vice Presidente sostituisce nelle funzioni il Presidente quando quest'ultimo risulta assente o impossibilitato. Egli contribuisce alla gestione dell'attività ed amministrativa della Sezione e riferisce su ogni cosa al presidente di Sezioni, di cui segue le direttive.

Il Tesoriere ed il Vice Tesoriere di Sezione, si occupano delle funzioni amministrative della Sezione, predisponendo i bilanci preventivi e consuntivi annuali e tutte le ricevute e/o fatturazioni fiscali. Lo stesso, in materia contabile ed amministrativa, riferisce al Proprio Presidente Sezionale.

Il Segretario di Sezione si occupa delle funzioni gestionali dei soci tenendo in ordine tutte quelle attività inerenti ai rinnovi delle quote e riferisce al suo Presidente di Sezione.

L'Assemblea Sezionale dei soci è costituita dagli iscritti in Sezione è presieduta dal Presidente di Sezione, rappresenta l'organo deliberativo sulle decisioni e sull'attività della Sezione, con funzioni analoghe a quelle del Consiglio Direttivo Nazionale.



L'Assemblea Sezionale dei Soci. Essa ha il primario compito di approvare i bilanci della Sezione, nominare i componenti delle cariche sezionali, il Presidente di Sezione deve convocare almeno una volta all'anno, in via ordinaria, l'Assemblea Sezionale dei Soci.

Gli Organi della Sezione esercitano le loro funzioni in analogia a quanto previsto per i rispettivi Organi Centrali, durano in carica per lo stesso periodo e sono rieleggibili.

L'attività delle Sezioni è soggetta alla vigilanza del Consiglio Direttivo Nazionale, il quale, in caso di violazione delle norme dello Statuto, le deve richiamare alla corretta applicazione delle stesse e, in caso di inottemperanza, o di altre gravi inadempienze, deve procedere allo scioglimento degli Organi sociali, nominando un Commissario per l'ordinaria amministrazione e per la fissazione delle nuove elezioni. I verbali dell'Assemblea Sezionale dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo di Sezione devono essere trasmessi, entro 10 gg. dalla loro firma, sempre in copia al Consiglio Direttivo Nazionale per il relativo controllo di legittimità. Allorquando, in considerazione di perdurante conflittualità, o per qualsiasi motivo non sia possibile assicurare il corretto e sereno funzionamento degli Organi della Sezione, il Consiglio Nazionale deve nominare un Commissario che amministrerà la sezione sino alle nuove nomine degli Organi di Sezione.

Contro ogni provvedimento preso dal Consiglio Direttivo Nazionale è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Il Presidente di ogni Sezione sopra elencate, essendo il rappresentante legale dell'associazione, dovrà obbligatoriamente dotarsi di un C.F. da richiedere all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, e di un conto corrente da aprire presso un qualsiasi istituto bancario o postale.

Art. 20 – RIMBORSI AI SOCI

Tutti i soci regolarmente iscritti o rinnovati per l'anno in corso all'Associazione, sia facenti parte degli Organi Centrali sia facenti parte degli Organi periferici, non hanno diritto ad alcuna retribuzione.

Tutti i soci iscritti o rinnovati per l'anno in corso all'Associazione sia che rivestono o che non rivestono qualsiasi tipo di carica sia a livello Centrale che Periferico è riconosciuto soltanto il rimborso delle spese sostenute nell'ambito delle loro attività, presentando la documentazione inerente alle spese sostenute, oppure un rimborso forfettario mensile, così come previsto dalla vigente normativa.

Nel Regolamento di Esecuzione Statutaria possono essere stabilite le modalità dei rimborsi.

Art. 21 – ELEZIONI E VOTAZIONI

In ossequio ai principi di democraticità, ogni associato nelle Assemblee Nazionali e Sezionali, nei Consigli Direttivi o nei Collegi esprime un solo voto ed ha diritto di prendere conoscenza preventivamente delle materie su cui dovrà esprimere lo stesso voto ed il relativo ordine del giorno.

Altresì ogni Associato ha diritto, qualora in possesso di requisiti morali, professionali o specifici, ed in assenza di cause personali escludenti o pregiudizievoli, può candidarsi ed essere eletto in tutte le cariche.

Tutti gli Associati, inoltre, possono essere destinatari di deleghe di voto nelle modalità indicate per le stesse votazioni dal relativo Regolamento, ogni associato può essere delegato per un massimo di cinque deleghe.

Le procedure di voto e di candidature per le varie cariche associative, nonché i relativi requisiti e le cause di esclusione, sono indicate nel Regolamento di Esecuzione Statutario.

Art. 22 – MODIFICHE DELLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato in tutto o in parte, anche in singoli articoli, su proposta del Consiglio Nazionale o della maggioranza assoluta dell'Assemblea Nazionale dei Soci. Le modifiche possono essere apportate con i voti favorevoli della maggioranza dei soci presenti nell'Assemblea Nazionale dei Soci sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria. Secondo le modalità dettate dalla Circolare nr. 20 del 27/12/2018 emanata dal Ministero del Lavoro.

Art. 23 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE.

Quando la maggioranza assoluta dei Soci Effettivi, o il Presidente Nazionale su delibera del Consiglio Nazionale, richiedono lo scioglimento dell'Associazione, il Presidente Nazionale convoca l'Assemblea Nazionale dei Soci in seduta straordinaria. Per essere approvata, la proposta di scioglimento deve riportare il voto favorevole dei tre quarti dei soci effettivi. Contemporaneamente allo scioglimento, deve essere approvata la devoluzione del patrimonio dell'Associazione, dopo l'esaurimento della liquidazione, tassativamente ad un Ente di volontariato senza scopo di lucro che annoveri, fra i propri scopi, tra l'altro, la condivisione dei valori e/o il sostegno alle Forze Armate o alle Forze dell'Ordine, o i valori di giustizia e legalità.

Art. 24 –PERIODICO “NOI CITTADINI PER LA SICUREZZA”

L'API ha, quale organo ufficiale di stampa, il periodico denominato “NOI CITTADINI PER LA SICUREZZA”, con sede amministrativa presso la Presidenza Nazionale, il cui Direttore Editoriale è il Presidente Nazionale.

Art. 25 – REGOLAMENTO DI ESECUZIONE STATUTARIO

Il Consiglio Direttivo Nazionale predisporrà entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del presente Statuto il Regolamento di Esecuzione Statutario, che dovrà essere votato a maggioranza dello stesso Consiglio Direttivo.

Tale Regolamento specifica nel dettaglio ed indica le direttive di gestione amministrativa, finanziaria e operativa dell'Associazione, e regola il funzionamento degli Uffici, delle sezioni, degli organi sezionali e dei compiti degli associati.

Art. 26 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente Statuto sostituisce quello approvato dall'Assemblea Generale dei Soci API 29 Maggio 2017 e registrato dal notaio De Vivo in data 29 Giugno 2018 nr. 22147 serie IT.

Dalla data di adozione del presente statuto inizieranno tutti i termini temporali delle nuove cariche sociali e della nuova organizzazione associativa.

Per continuità legale e formale, l'attuale Presidente Nazionale rimane in carica.

La prima nomina del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale, non essendo ancora approvato il relativo Regolamento di Esecuzione Statutario, avverrà in sede di atto Costitutivo del presente Statuto secondo approvazione a maggioranza della lista dei Consiglieri presentata dal Presidente Nazionale da parte dell'Assemblea dei Soci.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile e dalle Leggi dello Stato in materia.

Copia dello Statuto e dei Regolamenti interni devono restare affissi nella Sede Sociale, nonché pubblicati sul sito dell'Associazione.

Vito Gerardo

